



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente rel.

Dott. Vittoria Gabriele

Consigliere

Dott. Annamaria Laneri

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 402/2023 VG R.G. promossa con ricorso depositato in data 14/12/2023, **posta in decisione all'udienza camerale del 20/03/2024**

d a

PERANI SIMONE VENANZIO, con il patrocinio dell'avv. GHILARDI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CALVI 6 BERGAMO presso il difensore avv. GHILARDI GIANLUCA

RECLAMANTE

CONCLUSIONI DI PARTE RECLAMANTE

Tutto ciò premesso, Perani Simone Venanzio, ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato, **CHIEDE** che codesta Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019 e ss.mm.ii., in riforma del decreto del Tribunale di Bergamo del 02.11.2023, depositato il 15.11.2023, Voglia:

- dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 268 e ss. di liquidazione controllata del sovraindebitato;
- nominare, ai sensi dell'art. 270 comma 2, il Giudice delegato e un liquidatore per l'attuazione del piano, che potrebbe individuarsi nella persona del Rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi, già nominato OCC nella procedura in oggetto, per fini di economia processuale, stabilendone i compensi;
- assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 270 Codice della Crisi;
- disporre che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori. Pertanto, nello specifico si chiede la sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. [REDACTED], pendente innanzi al Tribunale di [REDACTED], richiesta che verrà altresì formulata direttamente in tale

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 402/2023
VG

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

reclamo avverso rigetto
di ricorso per ammissione
a procedura di
liquidazione controllata

171001



procedura;

- adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il buon esito della procedura.

Il reclamante manifesta la propria disponibilità ad essere ascoltato dall'Ecc.ma Corte di Appello, qualora lo si ritenesse necessario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data [REDACTED] PERANI SIMONE VENANZIO, debitore ex art. 65 CCII (non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a LCA o a da altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza) propone reclamo avverso il decreto [REDACTED] con cui il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso diretto all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, non ritenendo sussistere nel caso di specie la condizione di sovraindebitamento, costituente presupposto ineludibile per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.

Il Tribunale di Bergamo ha a tale proposito riferito i seguenti dati:

- indebitamento complessivo per € [REDACTED]
- spese sorte in occasione della presente procedura € [REDACTED]
- reddito medio mensile da lavoro subordinato € [REDACTED]
- trattenuta mensile d [REDACTED] sullo stipendio per [REDACTED]²;
- spese mensili per mantenimento della famiglia [REDACTED] di cui [REDACTED] per moglie e figlia³;
- presenza fra i debiti gravanti sull'istante del rimborso del mutuo, per [REDACTED] mensili, acceso per l'acquisto da parte della compagna dell'autovettura di cui il ricorrente si avvale per recarsi sul posto di lavoro;

Avuto riguardo ai predetti dati, il giudice di prime cure ha concluso affermando che gli stessi non avrebbero giustificato l'accoglimento della richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento.

Ha premesso, in punto di diritto, che la liquidazione controllata, analogamente a tutte le altre procedure di sovraindebitamento, presuppone una situazione di squilibrio finanziario suscettibile di comportare per il debitore la radicale impotenza finanziaria o, per lo meno, una prognosi di evoluzione negativa della condizione attuale del soggetto tale da condurlo nel breve periodo in uno stato di totale e irreversibile illiquidità.

Ciò premesso, ha ritenuto che invece nel caso di specie l'istante si trovasse in una situazione debitoria che, per quanto gravosa, non sarebbe risultata irrimediabile,

¹ Alle dipendenze della società [REDACTED]

² A seguito di pignoramento presso terzi di cui alla procedura esecutiva iscritta d/o il Trib [REDACTED]

³ La famiglia del debitore risulta essere composta oltre che dal ricorrente dalla [REDACTED] (presso l'abitazione in cui risiede il Perani), al momento disoccupata e dalla [REDACTED]



bensì certamente suscettibile di essere pur con sacrificio risolta.

Ciò anzitutto in ragione del fatto che il rimborso del mutuo per l'acquisto dell'autovettura di cui il ricorrente si serve per recarsi sul posto di lavoro non costituisce debito proprio del Perani, <<con la conseguenza che la relativa liquidità, se destinata a propri creditori, ridurrebbe ulteriormente l'indebitamento (tenuto conto che il ricorrente si accolla anche le spese per rifornimento, assicurazione e bollo, ... strettamente connesse all'uso e allo sfruttamento del mezzo).

Ed inoltre perché <<non integra di per sé il requisito del sovraindebitamento, quale presupposto di accesso alla procedura liquidatoria, la circostanza dell'avvenuto pignoramento di un [REDACTED] dello stipendio o della pensione, giovando detta procedura esecutiva, nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art.545, co.4 c.p.c., a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito>>

Sulla base delle anzidette considerazioni il Tribunale di Bergamo ha concluso affermando <<l'insussistenza, allo stato, di una situazione di sovraindebitamento tale da integrare i presupposti di cui all'art.2, 1° c., lett-c), C.C.I.I., non ravvisandosi, allo stato, nella condizione del debitore istante lo stato di crisi o di insolvenza>>.

Il reclamante sottopone a censura la decisione negativa del Tribunale di Bergamo perché illegittimamente basata su un'interpretazione restrittiva delle definizioni di crisi, nonché di insolvenza, formulate dall'art.2 CCII, che, di contro, non qualifica né la crisi né l'insolvenza come situazioni da cui debba derivare una radicale impotenza finanziaria, e richiama in proprio favore le valutazioni espresse nella relazione del Gestore della Crisi, nominato dall'OCC.

Alla luce delle risultanze documentali e della relazione del Gestore, il reclamante chiede pertanto che la corte voglia accogliere la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata sui suoi beni alle condizioni indicate nella relazione stessa.

Ritiene anzitutto il collegio di non poter confermare la linea interpretativa espressa in punto di diritto nel provvedimento impugnato.

All'articolo 268, primo comma, il CCII prevede che il debitore in istato di sovraindebitamento possa domandare l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Correttamente quindi il giudice di prime cure ha affermato che condizione per l'apertura di tale procedura è la sussistenza di una situazione di sovraindebitamento.

Non altrettanto condivisibilmente ne ha tracciato i confini con le espressioni sopra riportate, che rimandano ad una situazione di squilibrio finanziario suscettibile di comportare per il debitore la radicale impotenza finanziaria o, per lo meno, una prognosi di evoluzione negativa della condizione attuale del soggetto tale da condurlo nel breve periodo in uno stato di totale e irreversibile illiquidità.



Tale conclusione non è condivisibile perché non appare coerente con la definizione di sovraindebitamento così come formulata dallo stesso legislatore all'art.2, lett. c) del CCII, laddove definisce con tale sostantivo <<lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore etc.>>, in tal modo facendo espresso rinvio alternativamente alle due situazioni, di crisi o di insolvenza, descritte nei due precedenti periodi sub a) e sub b).

Dei quali soltanto il secondo, quello di insolvenza (<<lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni>>) può farsi coincidere con la situazione di radicale impotenza finanziaria (o con prognosi di prossima evoluzione verso la totale e irreversibile illiquidità) considerata come necessaria dal Tribunale per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.

Certamente non può darsi coincidenza di tale situazione con quella della crisi, di cui alla lettera a), che corrisponde allo <<stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi>>.

Ed è proprio questa la situazione risultante dal materiale documentale offerto in comunicazione da parte reclamante.

Dalla **relazione a cura del Gestore della Crisi Rag. Roberto Ercole Saccabaro** emerge infatti quanto segue.

Quanto a verifica delle condizioni preliminari:

- che il debitore si trova in una situazione di sovra-indebitamento ex art. 2 lett. c) del codice della crisi, ossia "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle star-up innovative di cui al DL 18/10/2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza";
- che il debitore non è soggetto fallibile;
- che il debitore ha fornito documentazione attendibile, completa, consentendo così di delineare la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Quanto ad individuazione delle cause del sovraindebitamento, che all'origine di questa sta la vicenda di seguito riferita:

Il [redacted] il Perani ha dato corso all'apertura di un'impresa individuale sotto la denominazione "[redacted]", con sede legale in [redacted] in via [redacted], inquadrata presso la Camera di Commercio di [redacted] con attività di "[redacted]".

Per l'acquisto dell'esercizio commerciale e per l'avvio dell'attività il Perani ha fatto ricorso, oltre a che [redacted] (tra i quali l'uso del [redacted] e al [redacted]),



anche ai proventi derivanti dalla vendita del [redacted] del quale era [redacted] per la quota del [redacted] con la [redacted]. Vendita effettuata a seguito de [redacted]. In costanza di matrimonio erano nati due figli, [redacted] nato il [redacted] lavoratore [redacted] e [redacted], [redacted] entrambi residenti con [redacted]

Nel [redacted] il Perani e [redacted] hanno venduto anche il [redacted] situato in prossimità dell'unità immobiliare ceduta il [redacted]. Il Perani ha precisato che il ricavato di tale vendita è stato incassato interamente dall [redacted] a tacitazione di arretrati pregressi (di tale incasso non vi è tuttavia riscontro documentale).

L'attività intrapresa ha inizialmente prodotto risultati positivi, tanto che il Perani aveva deciso di avvalersi di una collaboratrice.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Perani è stato tuttavia costretto nel [redacted] a chiudere temporaneamente l'attività. Nei primi mesi di lock-down, infatti, le stringenti disposizioni normative non consentivano la libera circolazione della popolazione e ciò ha inevitabilmente comportato un drastico calo del fatturato.

Nonostante la successiva riapertura, caratterizzata comunque da forti limitazioni, con il passare del tempo le spese superavano le entrate e ciò determinava l'impossibilità per l'azienda di pagare i [redacted] la [redacted] le rate mensili del [redacted] [redacted] nonché di provvedere al rimborso dei finanziamenti. La ditta del Perani riusciva a "sopravvivere" ancora per alcuni mesi, confidando in una ripresa del mercato, ma con la consapevolezza via via acquisita che ciò non sarebbe accaduto.

Attese le evidenti difficoltà economiche e l'aggravamento della situazione di indebitamento, il Perani, per non aggravare ulteriormente la posizione debitoria nei confronti dei creditori, decideva di non proseguire con l'attività, a quel punto costantemente in perdita, e di valore sempre più irrisorio.

La ditta "[redacted]" veniva quindi cessata e dichiarata inattiva presso la Camera di Commercio. Il Perani nel [redacted] cedeva a terzi l'attività contro il pagamento della somma di € [redacted], utilizzata per definire posizioni inerenti l'attività a "stralcio"

A seguito della negativa esperienza imprenditoriale, il Perani è stato assunto a far data del [redacted] come [redacted] con contratto di lavoro [redacted] alle dipendenze della [redacted], corrente in [redacted] in via [redacted], con stipendio mensile di circa [redacted] compresa la tredicesima mensilità.

Il Gestore della Crisi ha pertanto concluso sul punto affermando che le ragioni dell'incapacità del Perani di far fronte alle obbligazioni andavano riferite ai seguenti eventi cronologicamente riportati:

- emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'aveva costretto a chiudere l'attività appena intrapresa;
- conseguente difficoltà di rimborso dei finanziamenti ottenuti per l'apertura del negozio; difficoltà nel pagamento dei fornitori; difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione e delle utenze del bar.



Quanto alle attività svolte dal Gestore, quest'ultimo ha riferito nella sua relazione di aver provveduto:

- a comunicare l'intervenuta nomina ex art.269 n.2 CCII ai seguenti enti: [redacted];
- a eseguire la circolarizzazione via pec dei possibili creditori indicati dal Perani: [redacted];
- a reperire la seguente documentazione: risultanze centrale rischi Banca d'Italia; visura CRIF, visure camerali relative alla persona del debitore; visura camerale dell'impresa della quale egli stato titolare; situazione dei procedimenti esecutivi in essere (mobiliari/immobiliari) presso la cancelleria del tribunale di Bergamo; casellario giudiziale del tribunale di Bergamo; estratto Agenzia Entrate in capo al debitore; visura presso il Pubblico Registro Automobilistico; Visura protesti;
- ad esaminare con il debitore le possibili soluzioni da assumere per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento: verificata la sussistenza delle predette condizioni, il Gestore della Crisi ha affermato di aver proceduto all'analisi delle singole fattispecie e, a causa della peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione, di aver approfondito l'ipotesi di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli articoli 268 e seguenti CCII.

Il Gestore della Crisi è poi passato all'esame della situazione debitoria, rilevando le seguenti posizioni debitorie.

- a) nei confronti degli istituti di credito e/o delle società di finanziamento: debiti per complessivi € [redacted] (crediti chirografari);
- b) per tributi arretrati: debiti per complessivi [redacted] (crediti al privilegio);
- c) per competenze professionali, per € [redacted] (credito privilegiato se prestazioni entro il biennio);
- d) nei confronti di fornitori maturati nell'ambito dell'attività di impresa, per [redacted] (credito chirografario);
- e) verso enti e professionisti coinvolti per l'apertura della procedura, per [redacted] (credito prededucibile),

per un totale di [redacted] (rimanendo da verificare con il creditore gli importi attuali dei crediti da finanziamenti, risultando dalla CRIF per uno di essi importo da rimborsare [redacted] e scaduto [redacted] e per l'altro importo da rimborsare [redacted], e scaduto [redacted]).

Il Gestore ha poi descritto la situazione patrimoniale e reddituale del debitore, riscontrando la seguente consistenza del patrimonio del Perani:

- beni immobili: [redacted];
- beni mobili: [redacted];
- beni mobili registrati: [redacted];



conti correnti: [redacted] saldo [redacted] (bloccato in forza di pignoramento [redacted])

reddito da lavoro dipendente: media retribuzioni mensili percepite [redacted] pignoramento [redacted] mensile [redacted] totale retribuzione al lordo pignoramento [redacted] (la media delle entrate nette mensili è comprensiva di tutte le voci aggiuntive, quali per esempio gli straordinari; la paga base netta mensile ammonta sulla base del contratto a circa [redacted])

ulteriori entrate: [redacted]

Il Gestore della Crisi ha proceduto alla determinazione delle spese mensili necessarie al debitore

Ha valutato come congrua una spesa mensile di [redacted] per contributo spese familiari (vitto, alloggio, utenze, spese condominiali, tributi); di [redacted] per abbigliamento e calzature, di [redacted] spese sanitarie, di [redacted] per spese dentistiche, di [redacted] per telefonia, di [redacted] per spese auto (assicurazione, manutenzione, carburante, bollo automobile), di [redacted] per spese animale domestico, di [redacted] per tempo libero, per un totale di [redacted]

La somma mensile di [redacted] (annuale di [redacted]) è stata calcolata al netto dei contratti di finanziamento e delle linee di credito, essendosi inserite le somme residue di ciascun finanziamento all'interno della massa debitoria: ciascun creditore verrà soddisfatto all'apertura della procedura di liquidazione secondo il grado di privilegio vantato.

Il Gestore ha aggiunto che il debitore disporrebbe delle liquidità necessarie a soddisfare le proprie esigenze di vita, tra cui andrebbero comprese le rate di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura [redacted] in concreto utilizzata dal debitore per recarsi quotidianamente al lavoro, in provincia [redacted], essendosi pattuito nel quadro di accordi familiari che la spesa per detto acquisto venisse a carico del Perani il quale aveva per contro trasferito la propria abitazione presso [redacted], quest'ultima titolare di una posizione lavorativa che le garantiva uno stipendio mensile di circa [redacted]

Tenuto conto di tutto ciò, e volutamente trascurando l'obbligazione di mantenimento del [redacted] [redacted] il Gestore della Crisi ha pertanto determinato in [redacted] il fabbisogno mensile del Perani, tenendo conto anche del nucleo familiare costituito da [redacted] persone e dello stipendio mensile percepito [redacted]

Sulla base dei dati che precedono il Gestore della Crisi è pervenuto alla seguente proposta di liquidazione ed al seguente piano di riparto - percentuale di soddisfacimento dei creditori.

Alla luce di quanto sopra, ha affermato che il debitore si impegnava a porre a disposizione della procedura:

A) la somma di [redacted] mensili, determinata detraendo dal reddito medio mensile di [redacted] il fabbisogno (necessità finanziarie mensili) di [redacted] così che



annualmente il debitore avrebbe messo a disposizione della procedura almeno la somma di [REDACTED] per un totale complessivo, nell'arco dei tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, di [REDACTED] oltre alle eventuali ulteriori eccedenze risultanti sulla busta paga mensile e/o commesse ad altre entrate, non attualmente quantificabili trattandosi di voci variabili ed imprevedibili;

B) la somma di [REDACTED], riguardante le trattenute del [REDACTED] operate dal datore di lavoro sullo stipendio mensile dal [REDACTED] con la precisazione che, qualora venisse dichiarata aperta la procedura di liquidazione, vi sarebbero da considerare anche le trattenute operate nelle mensilità successive, salvo assegnazione al creditore procedente nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi.

A fronte di una massa debitoria complessiva di [REDACTED] con il versamento a favore della procedura di liquidazione della somma mensile sopra indicata per tre anni nonché delle trattenute dal datore di lavoro in forza della procedura di pignoramento presso terzi per un totale complessivo pari ad [REDACTED], senza considerare le eventuali voci aggiuntive sulla busta paga del debitore e/o entrate ulteriori attualmente non prevedibili verrebbe soddisfatto circa il [REDACTED] del debito totale:

risorse poste a disposizione dal debitore [REDACTED]

debiti complessivi [REDACTED]

quota % di soddisfacimento creditori [REDACTED]

Sulla base delle anzidette considerazioni, analiticamente riportate, il Gestore della Crisi ha concluso affermando che la proposta di liquidazione controllata del sovraindebitato predisposta, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, dovesse esser ritenuta <<fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile>>

E' pertanto pervenuto alle seguenti conclusioni.

A) Con riguardo alla diligenza nell'assumere obbligazioni, ha ritenuto che il debitore avesse contratto finanziamenti ed utilizzato risorse personali quale unica soluzione per crearsi una propria posizione lavorativa e per avere una propria entrata; ha inoltre rilevato che l'attività intrapresa aveva sin da subito prodotto risultati incoraggianti, venuti meno a seguito di un evento imprevedibile quale la crisi epidemiologica da Covid-19, che ha completamente azzerato le aspettative lavorative del ricorrente.

B) Il Perani, al fine di non contrarre ulteriori debiti e di non aggravare lo stato di indebitamento, preso atto che gli sforzi proferiti per risollevare la propria azienda erano risultati nulli, si è attivato per la cessazione dell'attività e per la relativa cancellazione presso la Camera di Commercio di competenza. Terminata l'attività imprenditoriale, egli non ha più contratto alcun debito, ed ha amministrato le sue risorse con diligenza e oculatezza.

C) Dal [REDACTED] risulta avere un'occupazione lavorativa stabile, assunto dalla [REDACTED] corrente in [REDACTED], quale dipendente a tempo [REDACTED]



D) Le spese alle quali egli deve far fronte sono quelle per il suo sostentamento e per il contributo familiare mensile.

E) E' degna di nota anche la percentuale di soddisfazione dei creditori del sovraindebitato, pari a circa il [REDACTED] della massa debitoria totale.

F) In ogni caso, qualora ciò fosse necessario, il Perani si è reso disponibile ad estendere la durata della procedura a quattro anni. Ciò dimostra la volontà del debitore di risolvere, in forma definitiva, lo stato di sovraindebitamento nel quale versa.

G) Il piano di liquidazione, per esser disponibile da parte del debitore necessita della sospensione di tutti i finanziamenti, mutui e linee di credito a vario titolo concesse, che verrebbero soddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione quali creditori cd chirografari.

Tanto premesso il Gestore della Crisi, ritenuto il piano sopra delineato sostenibile e fattibile, prevedendo un esito positivo della procedura, verosimilmente destinata ad una durevole estinzione della posizione debitoria, a conclusione della propria relazione ex artt.268 e segg. CCII ha attestato quanto segue.

Rilevato:

- che era stata esaminata la domanda di liquidazione controllata del sovra-indebitato, ex artt.268 e seguenti, codice della crisi, il quale prevede la cessione in favore dei creditori, da parte del debitore, nel periodo di tre anni dalla apertura della procedura, di tutti i beni e diritti, esistenti e futuri;
- che si erano consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità o meno delle informazioni fornite dal debitore;
- che era stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e dalle banche dati pubbliche;

Ritenuto:

- che i controlli e le verifiche, eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di liquidazione e nell'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali appare completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore e che vengono cedute ai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicata nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione così come proposta ai creditori;



ha concluso esprimendo giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.269 n.2 CCII.

Sulla base dei predetti dati rileva, dunque, il collegio:

- che debitore è un lavoratore dipendente a tempo [redacted], con retribuzione di circa [redacted] il cui fabbisogno per soddisfare bisogni personali e familiari primari (art.268, comma 4, lett. b) è di circa [redacted] euro,

- che l'ammontare complessivo dei debiti attualmente esigibili a suo carico supera di gran lunga quello corrispondente ai flussi prospettici riferiti ai 12 mesi successivi alla proposta, pari a circa [redacted]

- che la situazione debitoria non è ascrivibile e condotte imprudenti o negligenti da imputarsi al debitore, ma ad una serie sfortunata di coincidenze che hanno determinato la chiusura dell'attività imprenditoriale precedentemente esercitata dal reclamante, già titolare di impresa individuale, gravato, in conseguenza dell'esito negativo di tale attività, da esposizione debitoria nei confronti di fornitori e finanziatori per un ammontare pari ad oltre tre volte le entrate annuali prevedibilmente ottenibili sulla base della situazione reddituale attuale.

L'ammontare del salario percepito quale lavoratore dipendente, in assenza di ulteriori redditi di diversa natura, non è infatti matematicamente compatibile - anche a prescindere dal carico dei bisogni personali e familiari primari (art.268, comma 4, lett. b), non computabili - con l'estinzione, nel termine di dodici mesi, dei debiti maturati.

Nessun dubbio po' pertanto sussistere quanto alla ricorrenza nella specie di una situazione di crisi, così come definita nella lettera a) dell'articolo 2 CCII, e, con essa, della condizione del sovraindebitamento, di cui all'art.268, primo comma, CCII, richiesta dalla legge per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.

Avuto riguardo ai dati emersi nella relazione sopra richiamata, va inoltre riconosciuta la serietà e la correttezza della proposta, che si sostanzia nella disponibilità del reclamante a porre a disposizione della massa dei creditori nel triennio una somma pari a circa [redacted] corrispondente ad oltre [redacted] dell'ammontare complessivo dei debiti a suo carico. In tal senso sono chiaramente le indicazioni della relazione redatta dal Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, che ha chiaramente attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Si ravvisano quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da PERANI SIMONE VENANZIO ai sensi dell'art 268 CCII e va dichiarata quindi l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, alle condizioni di cui alla proposta riportata nella relazione del Gestore della Crisi, nominato dalla OCC



Ai sensi dell'art 50 CCII la Corte d'Appello di Brescia manda al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 co II CCII.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore Perani Simone Venanzio:

rimette gli atti al Tribunale di Bergamo per i provvedimenti di cui all'art 270 co II CCII.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 aprile 2024

Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli

